

Condizioni generali di acquisto

I. Ambito di applicazione

1. Le nostre condizioni generali di acquisto si applicano esclusivamente ai nostri acquisti. Condizioni diverse da quelle dei fornitori si applicano a noi solo se le abbiamo espressamente riconosciute o accettate per iscritto. Il silenzio da parte nostra in merito a termini e condizioni divergenti non costituisce un accordo con i termini e le condizioni dell'utente. Con la presente ci opponiamo espressamente a qualsiasi condizione derogatoria del rispettivo fornitore.

2. Nelle transazioni commerciali, le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali. Le transazioni commerciali comprendono anche i nostri rapporti commerciali con commercianti ai sensi del diritto commerciale che agiscono nell'ambito delle loro operazioni commerciali, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico.

II. Condizioni di acquisto e di pagamento

1. Ordine, consegna, qualità, ambiente, minerali di conflitto e controllo delle esportazioni

1.1. I nostri ordini sono vincolanti solo se sono stati effettuati da noi per iscritto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche successive ai prezzi. Ogni ordine deve essere confermato entro 10 giorni lavorativi, indicando un termine di consegna specifico. Tutte le accettazioni d'ordine, le note di spedizione, le bolle di consegna e le fatture devono riportare il nostro numero d'ordine. Le condizioni scritte singolarmente hanno la precedenza sulle condizioni stampate.

1.2. I termini di consegna concordati dal fornitore sono vincolanti. Se il fornitore viene a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un ritardo nella consegna, è tenuto a informarci immediatamente. In questo caso, siamo autorizzati a concedere al fornitore un periodo di tempo ragionevole, al termine del quale siamo nuovamente autorizzati a recedere dal contratto e a richiedere il risarcimento dei danni.

1.3. Tutte le consegne devono essere effettuate gratuitamente per noi, a rischio del fornitore, all'indirizzo di spedizione concordato. Ogni spedizione deve essere accompagnata da una bolla di accompagnamento con una descrizione precisa del contenuto. Il ricevimento della merce documentato per iscritto da parte nostra non costituisce in alcun caso un controllo immediato della merce in arrivo.

1.4. L'assicurazione sul trasporto deve essere stipulata solo se la nostra lettera d'ordine contiene un riferimento corrispondente.

1.5. Il fornitore o il prestatore di servizi è tenuto a rispettare tutte le direttive, i regolamenti e le leggi europee e nazionali valide e applicabili, in particolare RoHS, WEEE, REACH e ElektroG. La merce consegnata deve soddisfare questi requisiti scritti e noi dobbiamo essere informati per iscritto delle sostanze coinvolte. Inoltre, la merce deve essere conforme agli standard applicabili e validi (ad es. ISO, DIN, IEC), in particolare ISO 9001 e 14001.

Il fornitore o il prestatore di servizi deve comunicarci immediatamente se le sue merci contengono i minerali e i metalli ("minerali di conflitto") elencati nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2017/821 ("Regolamento sui minerali di conflitto").

Il fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti del Regolamento sui Minerali dei Conflitti e a fornire i servizi dovuti per contratto e a rispettare la Guida alla Due Diligence dell'OCSE per catene di fornitura responsabili di minerali provenienti da aree colpite da conflitti e ad alto rischio. Ci riserviamo il diritto di contattare almeno una volta all'anno i fornitori i cui prodotti contengono o potrebbero contenere minerali di conflitto e di richiedere informazioni per identificare le fonderie e le raffinerie della catena di fornitura. Il fornitore è tenuto a conservare le informazioni ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f), g) e h) del Regolamento sui Minerali dei Conflitti, compresa la relativa documentazione, e a fornircele su richiesta. Il fornitore ci fornirà un supporto completo per eventuali audit di terzi ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento sui Minerali dei Conflitti e ci fornirà le informazioni e i documenti necessari a tale scopo.

Il fornitore fornirà i propri servizi in conformità al "Codice di condotta", che ci siamo impegnati a rispettare. Il "Codice di condotta" è disponibile sul nostro sito web.

1.6. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a fornire un certificato di origine conforme ai requisiti legali applicabili alla data di emissione. Il fornitore lo fornirà gratuitamente all'acquirente. Se si utilizzano dichiarazioni del fornitore a lungo termine, il fornitore è tenuto a informare l'acquirente di qualsiasi modifica dello stato di origine al momento dell'accettazione dell'ordine, senza che gli venga richiesto. Il Paese di origine effettivo deve essere sempre indicato nei documenti commerciali, anche se non esiste un'autorizzazione preferenziale.

Il Fornitore è tenuto a informare l'Acquirente di eventuali requisiti di autorizzazione per la (ri)esportazione delle sue merci in conformità con le normative tedesche, europee, statunitensi e altre normative doganali e di esportazione applicabili. A tal fine, il Fornitore fornirà le seguenti informazioni nella conferma d'ordine e su ogni fattura per le merci in questione, a meno che non siano già incluse nella sua offerta: il numero statistico delle merci, il numero AL (numero della lista di esportazione) del regolamento UE sui beni a duplice uso e successive modifiche o della parte I della lista di esportazione (allegato AL del regolamento tedesco sul commercio estero e sui pagamenti) e l'ECCN (numero di classificazione del controllo delle esportazioni) ai sensi della legge statunitense sulle esportazioni.

Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto all'Acquirente tutti gli altri dati sul commercio estero relativi alla merce e ai suoi componenti e a informare immediatamente l'Acquirente di eventuali modifiche. In caso di omessa o errata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto senza pregiudizio di ulteriori richieste.

2. Pagamento

I nostri pagamenti saranno effettuati in conformità agli accordi presi con il fornitore.

3. Documenti e mezzi di produzione

3.1. Ci riserviamo il diritto illimitato di proprietà e di copyright su tutti i documenti di produzione e sulle informazioni, i documenti e i dati in essi contenuti, nonché su tutti gli altri oggetti da noi consegnati al fornitore, come ad esempio utensili, dispositivi, ecc. Il fornitore è tenuto a restituirli, insieme a eventuali duplicati da lui realizzati, senza che gli venga richiesto, al più tardi dopo il completamento dell'ordine - in precedenza su nostra richiesta; ciò vale anche per i registri di prova e di produzione. Il fornitore è tenuto ad immagazzinare gratuitamente per noi tutti gli articoli che gli sono stati consegnati con la dovuta cura commerciale, ad assicurarli a proprie spese e a fornircene prova su richiesta.

3.2. Il fornitore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e sulle informazioni relative ai nostri clienti, sui documenti, sui dati aziendali e sulle informazioni relative ai processi aziendali messi a sua disposizione da noi.

4. Garanzia

4.1. Ci riserviamo il diritto di notificare i vizi per quanto riguarda i difetti aperti fino all'esecuzione del controllo della merce in arrivo.

4.2. Possiamo eliminare noi stessi i difetti, a spese del fornitore, per evitare danni gravi in caso di pericolo imminente o se il fornitore non adempie all'obbligo di eliminare i difetti in tempo utile, nonostante sia stato invitato a farlo entro un determinato periodo.

4.3. Il periodo di garanzia è di 2 anni. Se la prestazione del fornitore viene utilizzata da noi in relazione a un nostro prodotto e il difetto si manifesta solo durante il funzionamento di questi prodotti, il fornitore è responsabile per 2 anni a partire dal trasferimento del rischio della sua prestazione a noi.

4.4. Il fornitore si assume la responsabilità del prodotto nella misura in cui questa è causata dalla sua prestazione. Egli deve assicurare questo rischio in modo adeguato e fornirne la prova su richiesta.

4.5. Il fornitore è inoltre responsabile, ad esclusione dell'art. 442 BGB, di eventuali violazioni di diritti di proprietà di terzi derivanti dalla sua fornitura o prestazione. Inoltre, il fornitore ci terrà indenni da tutte le richieste di risarcimento avanzate dal nostro cliente sulla base di dichiarazioni pubblicitarie fatte dal fornitore, dal produttore ai sensi del § 4 (1) o (2) della legge sulla responsabilità del prodotto (ProduktHaftungsG) da un collaboratore di uno dei suddetti e che non esisterebbero o non esisterebbero in tale quantità senza tale dichiarazione pubblicitaria. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la dichiarazione pubblicitaria sia stata fatta prima o dopo la conclusione del presente contratto. L'obiezione che la dichiarazione è stata corretta può essere sollevata solo se questa notifica viene fatta prima della conclusione del negozio giuridico tra noi e il cliente.

III. Disposizioni finali

1. Luogo di adempimento, risoluzione delle controversie, modifica del contratto

1.1. Il luogo di adempimento per tutti i servizi e i pagamenti è la nostra sede legale ad Aalen.

1.2. Le controversie derivanti da o in relazione al presente contratto saranno risolte in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale davanti a uno o più arbitri nominati in conformità a tale Regolamento.

1.3. Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dal diritto tedesco, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni e delle norme di conflitto del diritto privato internazionale tedesco.

1.4. Per essere efficaci, gli accordi collaterali, le modifiche e/o le integrazioni alle presenti Condizioni Generali devono essere redatti per iscritto. Tale requisito di forma scritta si applica anche alla modifica o all'integrazione della presente clausola di forma scritta.

1.5. Per i lavori e i servizi nei locali di Franke GmbH, si applicano le disposizioni delle informazioni per i visitatori, che sono vincolanti per il contraente.

1.6. L'eventuale invalidità totale o parziale di una delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la validità delle altre disposizioni. In questo caso, le parti concorderanno una disposizione giuridicamente valida che si avvicini il più possibile al significato e allo scopo della disposizione non valida.



Giugno 2024

© Franke GmbH
Obere Bahnstr. 64
73431 Aalen
info@frankegmbh.de
www.franke-gmbh.de

Scarica il documento: <https://www.franke-gmbh.it/condizioni/>